

Garantire un controllo più efficace della flotta esterna dell'UE

Un numero, una barca. Obbligatorietà dei numeri IMO per le imbarcazioni UE che pescano fuori dalle acque dell'Unione Europea

Introduzione

The Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Pew Charitable Trusts e WWF stanno lavorando insieme per garantire l'applicazione armonizzata ed effettiva del Regolamento UE per porre fine alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)¹.

L'UE combatte attivamente la pesca INN in tutto il mondo attraverso l'innovativo e ambizioso Regolamento INN entrato in vigore nel 2010. L'Unione ha altresì reso più rigidi i requisiti applicabili alle imbarcazioni UE che operano sia all'interno sia all'esterno delle acque UE attraverso la riforma della Politica Comune della Pesca (PCP), entrata in vigore nel 2014². Il quadro legale che governa le attività della flotta esterna europea è parte cruciale della lotta contro la pesca INN ed è attualmente in fase di revisione³. Il nuovo e più severo regolamento per la flotta esterna UE garantirà il rispetto della PCP e delle politiche globali adottate dalla UE per prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN.

La revisione del regolamento sulla flotta esterna UE è un'opportunità critica per garantire che tutte le imbarcazioni da pesca dell'Unione, che operano all'interno o all'esterno delle acque UE, siano soggette a standard e requisiti comuni al fine di instaurare una concorrenza leale e una pesca che sia trasparente, responsabile e sostenibile.

Uno dei punti forti contenuti nella proposta del regolamento sulla flotta esterna UE prevede che tutte le imbarcazioni UE che richiedono l'autorizzazione di pesca fuori delle acque UE debbano essere dotate di un numero IMO⁴, un sistema di identificazione globale delle imbarcazioni istituito dall'Organizzazione Marittima Internazionale e gestito da IHS Maritime and Trade. Il numero IMO è un codice permanente, a sette cifre, che accompagna l'imbarcazione dalla costruzione al suo smaltimento, indipendentemente dai cambi di bandiera o dall'area in cui opera.

L'attuale sistema UE che regola le autorizzazioni di pesca esterna non prevede l'obbligatorietà del numero IMO per le imbarcazioni⁵. Di conseguenza, alcune imbarcazioni UE hanno potuto operare "sfuggendo ai controlli" abbandonando la bandiera di uno stato membro UE e prendendo quella di un paese non-UE, lasciando alle autorità UE scarsissime possibilità di controllo. Al tempo stesso, queste imbarcazioni hanno beneficiato dei soldi dei contribuenti UE⁶ avendo accesso ai benefici che vengono erogati senza tenere in alcuna considerazione le attività precedenti dell'imbarcazione destinataria degli stessi, attività che potrebbero essere state svolte con bandiere di paesi sanzionati dall'UE per non aver praticato una pesca legale sostenibile.



© OCEANA/Carlos Minguell

¹ Regolamento del Consiglio (CE) No 1005/2008 che istituisce un sistema comunitario per prevenire, dissuadere e eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

² Regolamento (UE) No 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sulla Politica Comune della Pesca.

³ Il quadro legale che stabilisce i requisiti per ottenere le autorizzazioni è al momento in fase di revisione. La proposta della Commissione Europea (CE) di un regolamento sulla gestione sostenibile delle flotte esterne (2015/636) è stata pubblicata nel dicembre 2015 e sostituirà l'attuale Regolamento sulle Autorizzazioni di pesca (Regolamento del Consiglio (CE) No 1006/2008).

⁴ <http://www.imo.org/en/OurWork/MSAS/Pages/IMO-identification-number-scheme.aspx>

⁵ Dal gennaio 2016, i numeri IMO sono un requisito necessario per le imbarcazioni UE sopra i 15 metri di lunghezza che pescano al di fuori delle acque UE. Tuttavia, per pescare in acque non-UE tutte le attività devono essere monitorate, indipendentemente dalla lunghezza dell'imbarcazione. Di conseguen-

za, qualunque imbarcazione da pesca che richieda un'autorizzazione di pesca deve essere titolare di un numero IMO per aumentare la trasparenza e permettere la tracciabilità effettiva del comportamento dell'imbarcazione. Il Regolamento di esecuzione della Commissione (EU) 2015/1962 del 28 ottobre 2015 che emendava il Regolamento di esecuzione (EU) No 404/2011 stabilisce regole dettagliate per l'applicazione del Regolamento del Consiglio (EC) No 1224/2009 che prevede un sistema di controllo comunitario per garantire il rispetto delle regole della politica comune della pesca.

⁶ E' stato osservato che le imbarcazioni che rientrano da paesi destinatari di cartellini come la *Simonas Daukantas* ottengono l'autorizzazione di pesca in virtù degli accordi di partenariato UE a poche settimane dal cambio di bandiera. Nel caso della *Simonas Daukantas*, l'imbarcazione ha ottenuto l'accesso all'accordo UE con la Mauritania. L'UE versa somme considerevoli per avere accesso agli stock ittici nelle acque dei paesi terzi – nel caso della Mauritania, la somma è pari a 59.125.000 euro all'anno.

Il sistema di numerazione delle imbarcazioni UE

L'UE segue il comportamento della sua flotta da pesca e traccia le imbarcazioni utilizzando il codice identificativo dell'UE – il numero di Registro della Flotta Comunitaria (CFR)⁷. Si tratta di un numero identificativo unico assegnato in permanenza a un'imbarcazione UE. Un numero CFR non può essere riassegnato ad un'altra imbarcazione ed è una violazione della legge UE assegnare un nuovo numero CFR ad un'imbarcazione che ne ha già avuto uno in passato⁸. Tuttavia, i numeri CFR sono destinati solo alle imbarcazioni che battono la bandiera di uno stato membro dell'UE. Il numero non viene utilizzato fuori dell'UE ma viene conservato se l'imbarcazione riprende la bandiera di uno stato membro UE. In altre parole, quando un'imbarcazione che in passato era stata registrata nel registro UE desidera riprendere la bandiera di uno stato membro, è necessario utilizzare il numero CFR storico. Il fatto che i numeri CFR valgano solo per le imbarcazioni all'interno dell'UE rappresenta una grave lacuna in quanto il numero CFR non può essere utilizzato per identificare eventuali comportamenti illegali che un'imbarcazione potrebbe avere adottato quando batteva bandiera di un paese non-UE.

Nel corso della nostra ricerca, abbiamo analizzato il comportamento di tutte le imbarcazioni UE sopra ai 50 metri di lunghezza, incluse nel registro della flotta UE sin dalla sua creazione nel 1989⁹. Abbiamo avuto accesso alle informazioni sui numeri IMO tramite il database dell'IHS Maritime Sea-web, e li abbiamo usati per tracciare le imbarcazioni e seguire eventuali cambi dei numeri CFR al momento del rientro nel registro UE. I risultati hanno evidenziato nove casi in cui i paesi membri dell'UE hanno assegnato alle imbarcazioni un nuovo numero CFR quando le stesse hanno ripreso la bandiera di uno stato membro UE, in aperta violazione della legge UE.

Resta da capire perché le autorità coinvolte abbiano assegnato nuovi numeri CFR alle imbarcazioni che sono rientrate nel registro europeo nei casi messi in luce dalla ricerca. Potrebbe

darsi che le autorità UE non siano abbonate al database dell'IHS Maritime che contiene i dati relativi a tutte le imbarcazioni da pesca dotate di un numero IMO, e le informazioni sulle imbarcazioni che in passato hanno ottenuto un numero CFR, permettendo il tracciamento effettivo della storia e delle attività di un'imbarcazione. L'altra ipotesi è che l'operatore non abbia fornito informazioni corrette nella domanda di rientro nel registro UE. Quale che sia la ragione, è evidente che tutto questo non dovrebbe accadere in virtù della legge UE.

Quattro delle nove imbarcazioni che hanno ottenuto per errore un nuovo numero CFR hanno avuto accesso immediato agli accordi sulla pesca sponsorizzati dai soldi dei contribuenti europei¹⁰. Non è stato possibile reperire alcuna informazione sulle attività peschiere svolte in acque non-UE sulle restanti cinque imbarcazioni. Infatti, tutte le informazioni su qualunque eventuale comportamento scorretto o negligenza per i quali le suddette imbarcazioni potrebbero essere state sanzionate dallo stato membro del quale battevano in precedenza la bandiera, o su qualunque attività precedente che potrebbe non essere stata in linea con gli standard UE o le sue regole sulla pesca, vanno perse nel momento in cui si assegna a queste imbarcazioni un nuovo numero CFR.

La storia dell'imbarcazione *Simonas Daukantas* è un chiaro esempio della necessità dei numeri IMO. Questa imbarcazione ha cambiato bandiera diverse volte passando da quella EU a quella di un paese non-UE, e ha sempre ripreso la bandiera di paesi che erano già stati segnalati (cartellino giallo) dalla Commissione Europea come paesi potenzialmente non cooperanti nella lotta contro la pesca INN.

Oltre al caso della *Simonas Daukantas*, altri otto casi di cambiamento di numeri CFR in aperta violazione delle leggi UE sono elencati alla **Tabella 1**.

TABELLA 1 Nel corso della nostra ricerca abbiamo riscontrato altri casi di cambiamento dei numeri CFR in violazione alle leggi UE

No.	Nomi delle imbarcazioni	Stato membro	État membre	Ha lasciato l'UE	E' tornata nell'UE	Nuovo numero CFR	Stato membro
1	<i>Paradanta Primero</i>	ESP000015003	Spagna	26/04/1995	15/04/2015	ESP000027678	Spagna
2	<i>Golden Touza, Terre de Lemos, Touza de Mar</i>	ESP000015094	Spagna	01/04/1998	10/02/2015	ESP000027666	Spagna
3	<i>Madrus, Heroya Primero</i>	ESP000014634	Spagna	28/04/1998	01/05/2004	EST030715149	Estonia
4	<i>Senator, Ottar Birting, Safco Endeavor, Dalborg, Prestland, Otto</i>	GBR000B10272	GB	10/02/1991	01/05/2004	LVA000000071	Lettonia
5	<i>Lebedevo Swanella, Irvana, Gudmun-da Torfadottir, Olympe, Stamsund</i>	FRA000716702	France	18/02/1993	20/04/1994	GBR000B14074	GB ⁱ
6	<i>Swordbridge, Juanitoba Numero Uno, Argos Georgia</i>	ESP000002644	Spagna	03/04/2000	25/01/2006	GBR000C20003	GB ⁱⁱ
7	<i>Havilah, Havsnurp, Brestur</i>	DNK000041932	Danimarca	02/07/2014	11/07/2014	GBR000C20553	GB
8	<i>Eyram, Avel Huel</i>	FRA000291620	France	26/03/1991	10/03/1995	FRA000854428	Francia ⁱⁱⁱ

Fonte: Registro della flotta europea (<http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm>) – per i dettagli sulle imbarcazioni consultate la versione on line www.iuuwatch.org

ⁱ Questa imbarcazione ha abbandonato la bandiera GB

ⁱⁱ Questa imbarcazione ha abbandonato la bandiera GB

ⁱⁱⁱ Questa imbarcazione ha abbandonato la bandiera francese

⁷ Regolamento della Commissione (CE) No 26/2004 del 30 dicembre 2003 sul registro della Flotta Comunitaria.

⁸ Regolamento della Commissione (CE) No 26/2004 del 30 dicembre 2003 sul registro della Flotta Comunitaria.

⁹ Registro della flotta UE: <http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm>

¹⁰ *Simonas Daukantas* Vedi nota a piè di pagina 6.

Il caso della *Simonas Daukantas*

La *Simonas Daukantas* (nomi precedenti Beta 1 e Beta¹¹) è un peschereccio a strascico industriale¹². L'imbarcazione è attualmente di proprietà della Baltlanta – una società di pesca lituana¹³.

Tra il 2005 e il 2013¹⁴ la *Simonas Daukantas* (allora chiamata Beta 1) batteva bandiera del Belize. Il 15 novembre 2012, il Belize ha ricevuto un avvertimento, o cartellino giallo, dall'UE in virtù del regolamento UE sulla pesca INN¹⁵ per non aver rispettato l'obbligo di controllare la propria flotta e per violazione degli obblighi previsti dalle leggi internazionali in materia di lotta contro la pesca illegale¹⁶. L'imbarcazione ha continuato ad operare per altri sei mesi battendo la bandiera del Belize, paese che in quel periodo era titolare di un cartellino giallo, prima di rientrare nell'UE con una bandiera polacca - con numero CFR POL035202225 – nel giugno 2013¹⁷. Non è illegale per un'imbarcazione europea operare battendo la bandiera di un paese che ha ricevuto un cartellino giallo; tuttavia, quando un paese è destinatario di un cartellino rosso¹⁸ le imbarcazioni UE non sono più autorizzate a pescare nelle acque di quel paese e i prodotti ittici pescati da imbarcazioni battenti la bandiera di un paese con cartellino rosso non possono più essere esportati nell'UE.

Dopo tre mesi di attività con bandiera polacca, nel settembre 2013 la *Simonas Daukantas* (allora chiamata Beta 1) è tornata in Belize. La primavera successiva, il 24 marzo 2014, il Belize ha ricevuto un cartellino rosso per non aver reagito in maniera tempestiva al primo avvertimento lanciato dall'UE¹⁹. L'imbarcazione ha continuato a operare sotto la bandiera del Belize fino al 26 febbraio 2014²⁰, dopo di che è rientrata nell'UE con la bandiera lituana. Al momento della sua ri-ammissione nel registro UE, ha ottenuto un nuovo numero CFR – LTU000000357²¹ dalle autorità lituane, in violazione della legge UE.

Sebbene la *Simonas Daukantas* (o Beta 1) stesse rientrando in possesso di una bandiera di uno stato UE proveniente da un paese destinatario di un cartellino rosso, le autorità polacche e lituane hanno concesso all'imbarcazione l'autorizzazione di pesca in virtù degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile con la Mauritania, dopo poche settimane che aveva ripreso la bandiera dei rispettivi paesi²². L'UE versa delle somme considerevoli per accedere agli stock ittici nelle acque di paesi terzi – nel caso della Mauritania, la somma è di €59.125.000 all'anno²³ – tuttavia, per ottenere un'autorizzazione di pesca in virtù del regolamento sulla flotta esterna, le imbarcazioni UE non sono obbligate a fornire le prove del rispetto delle misure sulla conservazione e gestione o delle leggi in vigore quando operano con una bandiera non-UE. E anche se tecnicamente non è stata violata nessuna regola, è evidente che sarebbe necessario esaminare molto attentamente e nei dettagli le richieste provenienti da imbarcazioni che hanno battuto la bandiera di stati destinatari di cartellini per valutare il loro curriculum in materia di rispetto delle leggi applicabili. Il numero IMO è l'unica maniera per poter procedere a un'indagine di questo genere.



Le *Simonas Daukantas*. © Гена Анфимов

Il caso della *Simonas Dakauntas* è un esempio lampante dell'inefficacia del sistema CFR nell'assicurare controlli adeguati delle imbarcazioni che si muovono tra bandiere UE e non-UE. La maniera più efficace per assicurare la trasparenza e per tracciare la storia di un'imbarcazione è assegnare un numero IMO unico che accompagni l'imbarcazione ovunque operi nel mondo e qualunque bandiera batta.

Per rispettare gli standard elevati previsti per la flotta esterna UE, alla luce della PCP riformata, è particolarmente cruciale che le autorità UE abbiano accesso alle informazioni sui numeri IMO quando devono decidere se rilasciare o meno un'autorizzazione di pesca in acque non-UE.

Di conseguenza, il futuro regolamento sulla flotta esterna dovrà prevedere quanto segue:

- 1. Qualunque imbarcazione UE che chieda un'autorizzazione di pesca dovrà essere titolare di un numero IMO che permetta il tracciamento effettivo della storia e dei comportamenti dell'imbarcazione.**
- 2. I numeri IMO dovranno essere inseriti nel database pubblico delle imbarcazioni UE che operano in acque esterne per aumentare la trasparenza e la gestione della pesca nelle acque UE e non-UE e favorire la concorrenza leale**
- 3. Tutte le imbarcazioni che desiderano rientrare nella flotta UE e che chiedono l'autorizzazione di pesca dopo aver battuto la bandiera di un paese non-UE devono dimostrare di aver rispettato le leggi in vigore e le misure per la conservazione e la gestione degli stock ittici.**

¹¹ Numero IMO 8607220. Informazione ottenuta attraverso l'IHS Maritime Sea-web www.sea-web.com – accesso giugno 2016.

¹² La *Simonas Daukantas* misura 120 metri di lunghezza e ha una stazza di 7.765. Vedi il registro della flotta UE <http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm>

¹³ <http://www.iccat.int/en/VesselsRecordDet.asp?id=27711> – accesso maggio 2016.

¹⁴ Informazione ottenuta attraverso l'IHS Maritime Sea-web www.sea-web.com – accesso giugno 2016.
¹⁵ In virtù del Regolamento UE per porre fine alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) (Regolamento del Consiglio (CE) No 1005/2008), la Commissione Europea può pre-identificare o emettere un cartellino giallo nei confronti dei "paesi terzi non cooperanti" che non sostengono la lotta contro la pesca INN. Il cartellino giallo è legato a un piano d'azione che indica le misure necessarie da adottare per migliorare la gestione della pesca, le procedure di controllo, monitoraggio e sorveglianza. Una volta emesso il cartellino giallo, la Commissione lavora a stretto contatto con il paese terzo destinatario per sviluppare e sostenere l'applicazione del piano per combattere la pesca INN. La mancata applicazione del piano può risultare in un "cartellino rosso" o a un'interdizione al commercio in tutta l'UE di tutti i prodotti ittici, come previsto dal regolamento INN e a un divieto per le imbarcazioni UE che operano nelle acque di quel paese, tra le altre cose.

¹⁶ Decisione della Commissione del 15 novembre 2012 sulla notifica ai paesi terzi che la Commissione considera potenzialmente paesi terzi non cooperanti in virtù del Regolamento del Consiglio (CE) No 1005/2008 che istituisce un sistema per prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (2012/C 354/01).

¹⁷ Informazione ottenuta attraverso l'IHS Maritime Sea-web: www.sea-web.com and http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Search.ListSearchSimpleOneVessel&COUNTRY_CODE=&CFR_CODE=POL035202225&search_type=CFR&search_id=3068&CFID=355546&CFTOKEN=ab-884a23c7ab866a-472471A4-DAD4-9911-41B0F0E1DCC75E67 – accesso maggio 2016.

¹⁸ Vedi sopra.
¹⁹ Decisione di esecuzione del Consiglio del 24 marzo 2014 che istituisce una lista dei paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN in virtù del Regolamento (CE) No 1005/2008 che istituisce un sistema per prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

²⁰ http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Search.ListSearchSimpleOneVessel&COUNTRY_CODE=&CFR_CODE=LTU000000357&search_type=CFR&search_id=623&CFID=355546&CFTOKEN=ab-884a23c7ab866a-472471A4-DAD4-9911-41B0F0E1DCC75E67 – accesso maggio 2016. Informazione ottenuta attraverso l'IHS Maritime Sea-web: www.sea-web.com

²¹ http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Search.ListSearchSimpleOneVessel&COUNTRY_CODE=&CFR_CODE=LTU000000357&search_type=CFR&search_id=623&CFID=355546&CFTOKEN=ab-884a23c7ab866a-472471A4-DAD4-9911-41B0F0E1DCC75E67 – accesso giugno 2016.

²² Accesso all'accordo di partenariato con la Mauritania giugno–Settembre 2013 sotto il nome di Beta I (<http://www.whofishesfar.org/vessels/4208>) e sotto il nome *Simonas Daukantas* dall'aprile 2014 (<http://www.whofishesfar.org/vessels/3015>).

²³ http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/mauritania/index_en.htm